

# COMUNE DI GROTTAMMARE

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

### Art. 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Grottoammare non gestiti direttamente dallo stesso, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di proprietà del Comune, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali cui l'impianto è destinato.
4. Il presente regolamento favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.

### Art. 2

#### Affidamento della gestione

1. Per "gestione dell'impianto sportivo" si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Sono esclusi dal presente regolamento:
  - a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto atti a produrre un utile;
  - b) gli impianti gestiti direttamente dal Comune.
3. L'Amministrazione affida la gestione degli impianti, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che perseguono, senza fini di lucro, finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
4. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, possono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e hanno ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186.

### Art. 3

#### Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
  - a) il Consiglio Comunale:
    - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
    - definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, i criteri per l'affidamento della gestione e la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
  - b) la Giunta:
    - effettua la scelta del soggetto affidatario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;
    - definisce eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
    - definisce, nell'ambito della disciplina generale e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti, nonché le eventuali agevolazioni;

c) Il Responsabile di Area:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di proprietà del Comune, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e gli ulteriori indirizzi forniti dalla Giunta comunale; in particolare definisce di anno in anno tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- svolge funzioni di controllo e di impulso e per quanto attiene alla corretta conduzione delle strutture sportive;
- stipula le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione.

**Art. 4**

**Modalità di affidamento**

1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:
  - a) quando sul territorio del Comune è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1;
  - b) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative.
3. L'Amministrazione disciplina con proprio atto le condizioni della gestione.

**Art. 5**

**Criteri per l'affidamento**

1. Nell'adozione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 3, il Comune tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
  - b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;
  - c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
  - d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
  - e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - f) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
  - i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che il soggetto affidatario, in accordo con l'Ente locale, è disposto a fare sull'impianto.

**Art. 6**

**Convenzioni**

1. Il Comune, in quanto proprietario, stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento;
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
  - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
  - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
  - c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

5. La convenzione riguarda la gestione della struttura nella sua interezza e comprende, pertanto, eventuali esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi un vincolo funzionale con l'impianto. L'affidatario potrà cedere a terzi qualificati e idonei la gestione del servizio di somministrazione annesso all'impianto, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'affidatario ed il gestore.

6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

7. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; l'affidatario può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune.

8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

#### **Art. 7**

##### **Tariffe per l'uso degli impianti sportivi**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.

2. La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e favorire particolarmente l'accesso dei giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere determinata con apposito atto da parte della Giunta comunale.

3. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.

4. La Giunta Comunale può deliberare la assegnazione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di riscossione delle tariffe**

1. Quando gli impianti sportivi sono affidati in gestione a terzi, la tariffa dovuta dall'utente è pagata all'affidatario della gestione.

2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è di norma anticipato ed è disciplinato in tutti i suoi aspetti dagli specifici atti della Giunta aventi valore prescrittivo-integrativo del presente Regolamento.

#### **Art.9**

##### **Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

a) per l'affidamento della gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;

b) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;

c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

#### **Art. 10**

##### **Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti precedenti, incompatibili con quanto in esso previsto.